

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Per i figli a carico è prevista una detrazione IRPEF, purché questi abbiano conseguito nell'anno un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro.

La normativa vigente in materia prevede la seguente ripartizione tra i genitori:

- 100% a favore del genitore che possiede il reddito complessivo più elevato;
- 50% ciascuno, per come concordato tra i genitori.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in presenza di accordo tra i genitori, nelle stesse modalità previste per le coppie coniugate.

In mancanza di accordo tra i genitori invece spetta:

nella misura del 100% al genitore affidatario;

nella misura del 50% tra i genitori, in caso di affidamento congiunto o condiviso.

Qualora il genitore affidatario, o uno dei genitori affidatari in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.